

APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE AMM.NE PROV.LE DI CASERTA N°776 DEL
18/12/1995-

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 08/01/1996-

COMUNE DI MARCIANISE

REGOLAMENTO EDILIZIO

redattori

Ing. f. de lisi

ing. d. letizia

arch. p. matronola

ing. a. romano

INTEGRATO AI SENSI DELLA D.C.C.

N° 18 DEL 18.02.1994

E N°20 DEL 05/03/1995

settembre 1991

Art.1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

- l'attività costruttiva edilizia e le altre attività connesse;
- le opere che modificano l'ambiente urbano e territoriale;

2. I suddetti interventi sono altresì disciplinati dalle

leggi nazionali e regionali, nonché dai regolamenti applicabili in materia e dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art.2: Interventi ed obblighi connessi.

1. Ai fini del presente Regolamento Edilizio si definiscono interventi:

- le opere che comportano trasformazione urbanistica

- ed edilizia del territorio;
- le opere eseguite su edifici e manufatti esistenti;
 - le opere di qualsiasi genere-anche minori,ricorrenti o temporanee-che siano tali da trasformare od alterare l'area preesistente, l'aspetto dei fabbricati o l'assetto dell'ambiente;
 - la conversione d'uso e/o la trasformazione tipologica di un immobile;
 - l'utilizzo temporaneo o permanente di un'area come deposito all'aperto di materiale, manufatti, rottami, automezzi in demolizione nonchè depositi aree di parcheggi di roulotte, camper, case mobili, case baracche e box prefabbricati, containers e simili;
 - gli interventi sulla vegetazione arborea esistente in zone agricole;
 - le opere concernenti le acque e gli impianti elettrici eseguite ai sensi del T.U.n.1755/1933;

- le opere che comportano l'occupazione di aree demaniali.

2. Chi intenda attuare un intervento, ha l'obbligo, a secondo dei casi, di farne tempestiva denuncia o comunicazione all'Amministrazione Comunale oppure di chiedere alla stessa, una Concessione od autorizzazione alternativa o concorrente, a norma e per gli effetti della legislazione vigente e dagli articoli del presente Regolamento Edilizio.

3. Tale obbligo sussiste anche per le amministrazioni pubbliche sovracomunali quando svolgono attività edilizia ed urbanistiche ;nonchè per i privati che -essendone debitamente autorizzati - intendano eseguire opere sui terreni demaniali.

Art.3: Facoltà di deroga

1. Nei limiti e nelle forme stabilite dalle leggi

n.765/1967 e n.1457/1955, il Sindaco ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente Regolamento Edilizio, per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e seguendo la procedura prevista dall'art.41/quarter della Legge Urbanistica Statale purchè siano fatti salvi i limiti inderogabili fissati dal D.I. 2-4-1968, n.1444.

Art.4: Definizione ed attuazione degli interventi.

Gli interventi edilizi e le opere in genere possono avere attuazione diretta o indiretta.

L'attuazione si dice diretta quando bastano:

- la tempestiva denuncia all'Amministrazione Comunale;
- la semplice autorizzazione del Sindaco;
- la concessione ad edificare o Concessione Edilizia;

L'attuazione si dice indiretta quando il rilascio della Concessione o dell'autorizzazione è subordinato per legge o per prescrizione di PIANO o dalle norme del presente Regolamento Edilizio all'approvazione preliminare di un Piano Attuativo.

Art.5: Interventi soggetti a concessione.

Sono soggette a concessione tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, con esclusione di quelle elencate negli artt.6 e 7 seguenti.

In particolare sono soggette a concessione:

1. Nuove costruzioni e ricostruzioni;
2. Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) Manutenzione straordinaria (come definita al successivo articolo 6) su edifici soggetti a vincoli previsti dalle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39.

b) Restauro e risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso che ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

c) Ristrutturazione edilizia, cioè il complesso degli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutta o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

d) Ampliamenti, cioè interventi consistenti in:

d-a) Aggiunta di nuovo volume edilizio mediante l'incremento di dimensioni planimetriche e/o altimetriche dell'esistente.

d-b) Realizzazione di nuovo volume mediante chiusura di spazi già aperti (portici, balconi, pensiline, ecc.).

d-c) Creazione di nuove superfici di piano mediante la costruzione di soppalchi o mediante modifica dell'interpiano.

e) Modifiche della destinazione d'uso, totale o parziale, che richiedono esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione

3. Interventi minori.

Interventi, cioè tendenti alla realizzazione di qualificazione urbana, segnaletica, opere di arredo urbano.

4. Opere di urbanizzazione primaria.

Art.6: Interventi soggetti ad autorizzazione.

Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco le seguenti opere:

1. Manutenzione straordinaria, cioè l'insieme delle opere e delle modifiche necessarie per rimuovere e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici o ad edifici ed impianti esistenti (legge n.94/82, art.7,2° comma punto a).
3. Le occupazioni di suolo indicate come deposito di materiale o di merci a cielo aperto.

4. Opere di demolizione, previo parere della Commissione

Edilizia, reinteri, scavi che non riguardino coltivazioni di cave o torbiere.

5. Modifiche della destinazione d'uso totale o parziale

senza esecuzione di lavori.

Art.7: Interventi soggetti a semplice comunicazione.

Sono soggetti a sola comunicazione al Sindaco:

1. Le opere interne di cui all'art. 26 della Legge n.47/85;

2. Tutte le opere di manutenzione ordinaria.

Art.8: Interventi d'urgenza.

Potranno essere eseguite senza domande preventive le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare entro 15 giorni, ove necessaria, la richiesta di concessione o di autorizzazione.

Art.9: Documentazione richiesta.

1. La documentazione richiesta per gli interventi di cui ai precedenti articoli 5,6,7, è esplicitata nell'allegato "A" con annessa tabella facente parte integrante del presente Regolamento Edilizio.

2. Il progetto, unitamente agli allegati relativi, deve essere raccolto in un'unica tavola grafica e volume, fascicolato e fornito di indici.

Art.10: Modalità di presentazione delle richieste di intervento.

1. La presentazione della documentazione, in triplice copia viene effettuata presso il competente ufficio direttamente o a mezzo di raccomandata R.R.-Tale ufficio ha il compito di ricevere la documentazione, rilasciandone regolare ricevuta dotata e numerata, contenente l'elenco dei documenti e degli elaborati

presentati. LO stesso ufficio procederà al riscontro della esattezza della documentazione, in relazione agli allegati richiesti dal Regolamento Edilizio per ogni tipo di intervento.

2. Eventuali carenze o difformità della documentazione saranno comunicate entro 15 (quindici) giorni all'interessato con lettera raccomandata con R.R.

Art.11: Richiesta della Concessione o dell'autorizzazione.

1. La Concessione o l'autorizzazione possono essere richieste dal proprietario dell'area o da un suo rappresentante legale o mandatario oppure da altri soggetti che abbiano titolo per richiederla, quali:
 - l'enfiteuta, per gli interventi che gli sono contrattualmente consentiti;
 - il locatario per le opere manutentive;

- il superficiario, che abbia il diritto di costruire (fuori terra);
- il titolare di qualsiasi altro diritto reale (di servitù prediale, d'uso, di abitazione) o soggettivo che lo legittimi al godimento del bene, per i soli interventi connessi a tale godimento, nonchè:
- l'usufruttuario, per gli interventi manutetivi, di consolidamento, di risanamento e di restauro.

In ogni caso il titolo o un documento equivalente (atto notorio ecc...) deve essere allegato alla domanda di concessione o autorizzazione.

2. Nel caso d'immobili di proprietà dello Stato, la Concessione o l'Autorizzazione possono essere richieste da chi sia munito di un titolo -rilasciato dall'organo statale competente- che gli conferisca il pieno godimento dell'immobile.'

Art.12: Adempimenti relativi alla domanda di concessione.

1. La domanda (in bollo) della Concessione deve essere redatta su un modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, da completare in ogni sua parte.
2. Il richiedente ha in particolare l'obbligo di precisare la destinazione d'uso prevista (e quella attuale, nel caso di opere in edifici esistenti); i rapporti di vicinanza, i vincoli di carattere storico, artistico, paesistico od ambientali; gli eventuali vincoli di PIANO ed ogni sua altra notizia che possa comunque interessare l'area o l'erigendo edificio, nonché gli estremi catastali.
3. Sulla domanda di Concessione deve essere inoltre dichiarata, attraverso l'elencazione delle caratteristiche tipologiche dell'edificio previsto dal progetto, a quale classe di edifici esso appartiene (se la casa appartiene alla categoria di lusso, si rifarà al D.M.2-8-1969 concernente le abitazioni di lusso);ciò

al fine di applicare correttamente sia il contributo che gli oneri di urbanizzazione, di cui alla legge n.10/1977.

4. La domanda e gli elaborati di progetto debbono essere firmati, con l'indicazione del rispettivo domicilio e C.F.: a) dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita (committente); b) dal proprietario del terreno (quando sia persona diversa dal committente) o dal legale rappresentante del proprietario o di condomini, a norma delle disposizioni del Codice Civile; c) dal progettista che deve essere professionista (ingegnere, Architetto, Geometra, Perito industriale edile od agrario), iscritto al rispettivo Albo Professionale, nei limiti delle proprie competenze.
5. Sulla domanda di Concessione deve essere designato il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori. La designazione dell'esecutore dei lavori - che in nessun

caso potrà esser il direttore dei lavori - può essere fatta successivamente alla presentazione della richiesta, ma prima dell'inizio dei lavori. L'esecutore deve indicare contestualmente all'Amministrazione Comunale il responsabile di cantiere.

6. Per le comunicazioni inerenti al progetto il richiedente potrà eleggere domicilio presso persone residenti nel Comune di Marcianise.

Art.13: Esame delle richieste di concessione o di autorizzazione e delle denunce.

1. Nel caso di interventi soggetti a concessione o ad autorizzazione, sui progetti - istruiti dall'U.T. in relazione al rispetto delle norme di piano e di quanto disposto dall'art.4 della legge 493/93, dovranno esprimere parere nell'ordine e per quanto di competenza, contestualmente e separati:
 - a) la Commissione Edilizia;
 - b) il Capo Servizio Ecologia dell'USL o suo delegato,

che comunque deve essere un sanitario.

2. I progetti saranno esaminati in ordine cronologico.

Eccezioni sono rappresentate da progetti di variante in corso d'opera e dalle pratiche preordinate alle procedure del silenzio - assenso, le quali ultime dovranno essere esaminate entro 30 giorni dalla presentazione.

3. Nel caso di interventi soggetti a semplice denuncia,

la elencazione e/o la descrizione delle opere debbono essere esaminate dall'U.T. il quale, ove ne avverta l'esigenza, potrà chiedere il parere del Servizio Ecologia dell'USL. Nel caso in cui l'U.T. ravvisi che le opere descritte od elencate possono configurare un intervento soggetto a Concessione Edilizia o ad autorizzazione, esso sottoporrà la denuncia alla Commissione Edilizia, proponendo contestualmente al Sindaco i provvedimenti necessari ad evitare ogni abuso.

Art.14: Determinazione e comunicazione dell'esito.

1. La Concessione viene rilasciata dal Sindaco con atto scritto entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, dopo aver acquisito la relazione istruttoria dell'U.T. ed il parere del Servizio Ecologico dell'USL e della Commissione Edilizia, contro l'impegnativa a pagare il contributo di concessione di cui alla legge n.10/77. A tal fine il Sindaco ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge citata, deve contestualmente alla comunicazione di cui sopra, notificare al richiedente, con apposita lettera, l'entità e le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (o delle quote sostitutive)
2. Ove ricorrano le condizioni per l'esenzione parziale o totale del pagamento degli oneri urbanizzativi o del contributo di costruzione, debbono citarsi - nell'atto di Concessione - le norme di legge che consen-

tono tali esenzioni.

3. Entro il termine di cui al punto 1) viene comunicato all'interessato l'eventuale rifiuto motivato della Concessione. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
4. La Concessione, oltre a contenere il visto del Servizio Ecologico dell'USL e gli estremi e le condizioni di approvazione delle opere, può contenere l'obbligo di osservare determinate modalità anche esecutive.
5. La Concessione e la copia vidimata del progetto da eseguire, restituita dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere tenute nel luogo di lavoro ed esibire agli agenti preposti al controllo.

Art.15: Rilascio della Concessione.

1. Il ritiro della Concessione è subordinato ai seguen

ti adempimenti da parte del Concessionario:

- presentazione dell'attestato dell'avvenuto versamento, alla Tesoreria civica, degli oneri di urbanizzazione dovuti (salvo in caso di esenzione totale) o della prima rata (nel caso di rateazioni);
- presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla Tesoreria civica, del costo di costruzione (salvo il caso di Concessione gratuita ai sensi della L.n.10/77) o della prima rata (nel caso di rateazione unitamente alla polizza fidejussoria a garanzia del pagamento residuo. Per gli interventi relativi ad edifici produttivi, l'attestato deve concernere invece - l'avvenuto versamento delle quote (o della prima rata) dovute per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (quota ecologica) e per il ripristino dei luoghi alterati (quota ambientale), sostitutive del costo di costruzione.

Art.16: Carattere della Concessione.

1. La concessione è personale, cioè vale per il concessionario al quale essa, però, è trasferibile ai successori od aventi causa (suventrati) purchè ne richiedano tempestivamente il cambio di intestazione.
2. La voltura deve essere richiesta su carta legale, allegando un documento che comprovi la legittimità della volturazione.
3. La voltura non altera il decorso dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto di concessione volturato.
4. La voltura può essere sospesa nell'ipotesi di contestazione promossa dall'Amministrazione Comunale sulla concessione.
5. L'atto di concessione deve essere, contestualmente alla notifica al richiedente, affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, a libera visi

ne del pubblico.

6. Chiunque può, nei modi di legge, prendere visione del progetto esibito ed approvato.

7. La Concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere, stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti; essa non esonera pertanto il concessionario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

8. Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunta può essere fatta al progetto approvato.

Art.17: Durata, proroga, sospensione e decadenza della concessione.

1. La Concessione ha validità di dodici mesi dalla data

del rilascio e decade se le opere non vengono iniziate entro questo termine.

2. Salvo diversa prescrizione della Concessione, le opere autorizzate devono essere ultimate entro tre anni dalla data del rilascio.

Una maggiore durata può essere accordata per particolari esigenze tecnico - amministrative.

3. Il termine fissato per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del Concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La richiesta di proroga deve pervenire nei termini di validità della concessione rilasciata.

4. La concessione può essere sospesa quando:

- sia stato modificato arbitrariamente il progetto approvato;
- quando il direttore dei lavori non abbia assunto

l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non
sia stato sostituito.

5. La concessione decade quando subentrano nuove previsioni urbanistiche o norme edilizie contrastanti con quelle applicate, le opere non siano state ancora iniziate o - se iniziate - non siano completate entro il termine prescritto.

Son fatte salve le cause di decadenza previste da leggi speciali.

Art.18: Annullamento della Concessione.

1. La Concessione è annullata, con ordinanza sindacale motivata, quando autorizzi opere non conformi alle prescrizioni del PIANO, o che costituiscano violazione ai sensi dell'art.7 della L.n.767/1967, semprechè non riguardi immobili dello Stato.
2. In particolare, la concessione è annullata:
 - quando sia stata dolosamente ottenuta in base a falsi

sa documentazione;

- quando si sia contravvenuto alle disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento o quando non siano state osservate le condizioni inserite nell'atto di Concessione.

3. In caso di annullamento della Concessione valgono i disposti dell'articolo 11 della legge 28.2.85, n.47.

Art.19: Inizio, esecuzione e termine dei lavori.

1. Prima di iniziare i lavori autorizzati, il concessionario dovrà:

- a) depositare in cantiere la Concessione stessa per esibirla ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
- b) ottenere i punti fissi di allineamento e di quota;
- c) depositare in Comune le dichiarazioni del direttore dei lavori, con cui egli accetta l'incarico affidatogli

- d) depositare al competente ufficio regionale il progetto delle strutture in cemento armato con l'indicazione del collaudatore in corso d'opera.
 - e) comunicare al comune la data del materiale inizio dei lavori controfirmata dal direttore dei lavori.
 - f) depositare al comune copia della relazione geologica del suolo oggetto dell'intervento edilizio.
2. I lavori eseguiti debbono essere conformi al progetto approvato ed alle modalità esecutive fissate dalla Concessione.
3. I lavori debbono essere condotti con celerità e continuità ed eseguiti a regola d'arte, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da arrecare il minimo disturbo alle persone e da garantire l'incolumità pubblica.
4. E' fatto obbligo comunicare al Sindaco per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori e di chiedere la licenza di ultimazione (abitabilità, agibilità od usabilità).

Art.20: Richiesta di punti fissi di allineamento e di
quota.

1. Per qualsiasi costruzione o ricostruzione il proprietario è tenuto a richiedere al Sindaco, prima dello
inizio dei lavori:

a) l'individuazione dei punti fissi di allineamento e
delle quote di riferimento;

b) la verifica delle quote e delle sezioni di fogna
di ricezione delle acque di scarico.

2. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere, con apposito verbale, a quanto sopra detto entro 15 giorni
dalla richiesta.

3. Il richiedente dovrà assicurare la disponibilità del
personale ausiliario necessario.

Art.21: Interruzione dei lavori.

1. Nel caso di sospensione dei lavori il concessionario

deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale alla quale va successivamente notificata - sempre per iscritto - la ripresa dei lavori .

2. Durante il periodo di sospensione il concessionario deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonché degli impianti di cantiere. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà a norma dell'art.153 del R.D.n. 383/34.

Art.22: Vigilanza sui lavori e contestazione delle infrazioni.

1. I funzionari dell'U.T. e i Vigili Urbani sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente Regolamento Edilizio sia in possesso della relativa concessione o autorizzazione o ne abbia data comunicazione. A questo fine, il titolare ha

l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data della Concessione stessa, i nominativi del titolare della Concessione, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore, collaudatore ed esecutore dei lavori.

2. I funzionari dell'U.T. hanno il compito di vigilare sui lavori in corso per assicurare l'esecuzione in conformità delle norme generali vigenti in materia, alle norme del presente Regolamento Edilizio, nonché al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni della Concessione.

3. Per espletare tale compito, i funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza, muniti di apposita tessera di riconoscimento hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti necessari per una completa verifica della

condotta dei lavori.

4. Accertate le infrazioni, i funzionari e gli agenti comunali debbono contestarle nei modi previsti dal R.D. n.383/34 e successive modifiche e procedere all'immediato sequestro delle opere abusive in corso di realizzazione.

Art.23: Sospensione dei lavori.

1. Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando:
 - a) Le opere in corso di esecuzione, non sono state oggetto di una regolare concessione, ovvero sono difformi dalla concessione rilasciata;
 - b) le opere non rispondono alle prescrizioni del PIANO e del Regolamento Edilizio;
 - c) il direttore dei lavori non ha assunto l'effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere sostituito;
 - d) non e stata data comunicazione all'Amministrazione

Comunale del cambiamento del direttore medesimo o
dell'esecutore delle opere;

e) l'esecutore dei lavori non ottempera alle prescri-
zioni inerenti l'impianto o la conduzione del can-
tiere.

2. L'ordine di sospensione va notificato al concessiona-
rio od al proprietario dell'immobile in cui si ese-
guono le opere contestate.

3. L'adempimento dell'ordine di sospensione è assicura-
to dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti,
che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza.

4. Nei casi di cui al precedente punto 1.a - 1.b gli
oneri di vigilanza sono a carico solidale del commit-
tente e dell'esecutore delle opere, salvo che uno
non abbia contestato l'altro e comunicato all'Ammini-
strazione Comunale la non conformità delle opere ese-
guite od in esecuzione. Nei casi in cui al punto 1.c

- l.d-l.e, le spese sono invece a carico di chi ha causato gli oneri di vigilanza. Le spese sono riscosse con le norme stabilite dalla R.D.n.639/1910. La ripresa dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione.

5. Quando è accertato che i lavori sono difformi dal progetto approvato solo per una parte marginale della costruzione, il Sindaco - allorchè il concessionario ne faccia espressa richiesta - può consentire la ripresa dei lavori nella porzione conforme, previo deposito di congrua cauzione. Se, una volta ottenuto il permesso di ripresa parziale dei lavori, il titolare non elimina la difformità nel termine fissato dall'Amministrazione, la cauzione è incassata, restando impregiaticata l'adozione dei provvedimenti definiti.

6. La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda, con riserva di

adottare i provvedimenti (modifica delle opere, demolizione, rimessa in pristino) richiesti dall'inosservanza senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrativi previste dalla legge Urbanistica Statale, dalla legge 28 febbraio 1985, n.47 e dell'azione penale prevista dagli artt.20,21,22 della citata legge, nonchè delle sanzioni di legge a carico del responsabile concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere, giusto l'art. 6 della legge n. 765/1967.

7. Gli oneri di vigilanza di cui al punto 4 e la cauzione prevista dal punto 5 saranno determinate con apposita delibera di Consiglio comunale che prevederà contestualmente il criterio di aggiornamento di valore.

Art.24: Contravvezioni e sanzioni penali.

1. La contravvezione è elevata dai funzionari tecnici o

dai vigili urbani e deve essere intimata ed accertata con verbale redatto a termine di legge.

2. Essa non può essere conciliata se prima il contravven-
tore non abbia dimostrato di avere posto riparo allo
atto lesivo compiuto. Per le infrazioni alle norme
del presente Regolamento Edilizio, ove non costitui-
scono reato per effetto di altre disposizioni di leg-
gi, è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria
competente.

3. Per le infrazioni alle norme igieniche ed antinquina-
mento, si applicano le penalità stabilite dalle leggi
vigenti in materia.

Art.25: Demolizione d'ufficio.

1. Il Sindaco, previa diffida e nella ottemperanza della
normativa vigente in materia, ordina la demolizione
delle opere abusive, cioè eseguite in totale difformi-
tà od in assenza della Concessione a spese del con-

travventore e senza pregiudizio dell'azione penale.

2. Per quanto non espressamente detto si fa riferimento

alla legge 28-2-1985, n.47 nella sua interezza ed

articolo per articolo.

Art.26: Licenza di utilizzazione.

1. Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a ri

sanamento conservativo o ad opere di adeguamento ad

una nuova destinazione d'uso può essere occupato o

rioccupato - neppure parzialmente - senza la dichiara

zione (licenza di utilizzazione) prevista dall'art.221

del R.D.n.1265/1934.

2. La licenza di utilizzazione (detta anche di abitabili

tà per gli edifici residenziali, gli uffici, le scuole,

i gabinetti medici, le sale di lettura od riunioni e

simili destinazioni e di agibilità per quelli produt-

tivi, destinati cioè ad attività artigianali, industria

li, commerciali) deve essere, richiesta per iscritto e su carta legale - direttamente o con raccomandata R.R. - dal concessionario ed accompagnata da una certificazione di collaudo.

3. La licenza di utilizzazione è emessa entro 60 giorni dalla richiesta, dopo l'esecuzione, con esito positivo:

- della verifica di conformità delle opere al progetto approvato ed alle prescrizioni della Concessione, effettuata dall'U.T. nei 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- della verifica di conformità delle opere alle norme di prevenzione antincendio, effettuata dal Comando Provinciale VV.FF. laddove richiesta. Il Sindaco può fissare, su istanza dell'interessato, un termine più breve per svolgere le operazioni previste ed immettere in uso l'edificio.

4. La visita di controllo viene effettuata mediante una ispezione della costruzione compiuta dal Capo dello U.T. o da un ingegnere delegato dal Dirigente dell'Ufficio. Della stessa deve essere data notizia nei modi di legge, almeno cinque giorni prima, al concessionario, al costruttore ed al direttore dei lavori i quali tutti possono presenziare alle operazioni di controllo e verifica.

5. Della visita di controllo deve essere redatto, a cura del Capo dell'U.T. o del suo delegato, un processo verbale che deve essere sottoscritto ed esprimere il nulla osta al rilascio dell'utilizzazione.

6. Il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato alla presentazione all'U.T., da parte del concessionario, dei documenti che seguono:

a) ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali;

b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di

concessione governativa;

c) certificato di eseguito collaudo:

- statico, vistato dal competente ufficio regiona-

- le;

- di funzionalità dei residui manufatti e degli im-

- pianti;

- ogni altro collaudo richiesto in relazione alla

- natura dell'opera;

d) ricevuta attestante la presentazione ai competenti

organi del certificato di collaudo previsto dallo

art. 7 della legge n.1086/71 per le costruzioni in

c.a. e fotocopia dello stesso.

e) Certificato del Catasto Urbano e Catasto Rurale.

7. La licenza di utilizzazione specifica la destinazione

d'uso di ogni locale, anche accessorio, delle singole

unità immobiliari, in conformità al progetto approvato

e sue eventuali varianti. Essa non sostituisce le approvazioni od autorizzazioni delle autorità competenti, previste dalle norme in vigore per le costruzioni non adibite ad abitazione.

8. Se l'esecuzione delle opere non risulta conforme alle disposizioni di legge e dei regolamenti, al progetto approvato ed alle eventuali varianti autorizzate, il Sindaco, rifiuta la licenza di utilizzazione.

9. Il Sindaco può anche ordinare lo sgombero dei locali ove questi risultino occupati o continuino ad esserlo dopo l'ordinanza di sgombero, a norma dell'art.222 del R.D. n.1256/1934, comminando ai contravventori specifica sanzione da determinarsi con apposita delibera consiliare.

Art.27: Formazione e nomina della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia si compone di 5 membri di diritto e di 7 membri di nomina Sindacale.

2. Il Sindaco nomina due dipendenti dell'U.T. di grado non inferiore ad ufficiale amministrativo con funzioni di Segretario effettivo e Segretario supplente della Commissione Edilizia senza diritto di voto.
3. Il Segretario stende contestualmente all'esame dei progetti i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati da lui e dal Presidente e componenti presenti alla seduta.
4. Valgono per i componenti la commissione edilizia le norme d'incompatibilità di parentela previste per gli assessori e consiglieri (Legge n.153/84).
5. I membri decaduti vengono sostituiti con la medesima procedura e durano in carica fino al rinnovo di tutta la Commissione Edilizia.

6. I membri di nomina sindacale durano in carica due anni.

e non possono essere confermati per il successivo biennio.

Si ritengono decaduti quei membri che si assentano per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

La decadenza è dichiarata dal Sindaco che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Per aspetti di particolare importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, senza diritto di voto, anche altre persone notoriamente esperte nei particolari problemi trattati.

7. La Commissione Edilizia è composta:

- Sindaco o suo delegato che la presiede.

In assenza del Sindaco la commissione è presieduta dall'Assessore alla Urbanistica;

- L'Assessore all'Urbanistica;

- L'Assessore ai Lavori Pubblici;
- Il Capo Servizio Ecologia dell'USL o suo delegato,
comunque sanitario;
- Capo Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- Sette esperti nelle materie inerenti l'urbanistica,
l'edilizia, le attività socio-economiche, l'ambiente,
il decoro urbano e la viabilità designati dal Sindaco;
- 2 ingegneri civili iscritti all'Ordine professionale;
- 1 architetto iscritto all'Ordine professionale;
- 1 geometra iscritto al Collegio professionale;
- 1 esperto di edilizia scelto tra gli iscritti all'Albo
nazionale dei costruttori o alla Camera di Commercio;
- 1 avvocato o procuratore;
- 1 geologo.

9. Per l'esame dei progetti interessanti aspetti di tute-

la paesaggistico-ambientale la commissione è integrata ai sensi della L.R.n.65 dell'1-9-81 e suo indirizzo programmatico e modifiche, da cinque membri che dovranno essere scelti tra esperti di beni ambientali, storia della arte, disciplina agricola e forestale, naturalistica storica e pittorica, arte figurativa e legislazione di be-
ni ambientali.

10. In caso di parità di voti nell'ambito della Commissione prevale il voto espresso dal Presidente della Commissione stessa ai fini della determinazione della maggioranza.

Art.28: Compiti della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale per l'esame dei progetti di intervento e per le tematiche, architettoniche edilizie ed urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali.
2. La Commissione Edilizia esprime pareri sugli aspetti funda

zionale, formale e tecnico delle opere progettate, nonché sulla loro rispondenza agli strumenti urbanistici, al presente Regolamento Edilizio, alle disposizioni di legge e di altri regolamenti.

3. Compiuta l'istruttoria da parte dell'U.T., la Commissione Edilizia esprime pareri sugli interventi di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento Edilizio.

4. L'istruttoria delle pratiche sarà oggetto di relazione del Tecnico Comunale.

La relazione dovrà soffermarsi sulla conformità del progetto alle normative da rispettare e sulla correttezza dei dati numerici forniti dall'istante relativamente a indici di copertura, indici di fabbricabilità, entità dei contributi, ecc.

5. La Commissione Edilizia esprime inoltre pareri:

- sull'interpretazione del presente Regolamento Edilizio;

- sull'interpretazione delle norme di attuazione dei piani urbanistici e delle altre norme riguardanti l'edilizia;

- sull'applicazione di tutte le predette norme ai casi concreti.

6. Quando la Commissione Edilizia ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, essa deve indicarne i motivi.

Art.29: Funzionamento della Commissione Edilizia.

1. Delle decisione della Commissione Edilizia viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della Commissione Edilizia e deve contenere le motivazioni, i voti riportati, favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto.

2. Per la validità delle riunioni è necessario l'interven

to di almeno sei componenti compreso il Presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità di voti, vale il voto del Presidente.

3. Il membro della Commissione Edilizia deve allontanarsi

dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o al cui esame sia comunque interessato. L'allontanamento deve risultare dal verbale della

seduta. Nel caso in cui, provata la causa di astensione,

il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta o di

astenersi dal voto, la Commissione Edilizia deve pronun

ziare la riconsiderazione, facendola risultare dal verbale.

Per la validità delle riunioni della Commissione Edi

lizia integrata è necessario l'intervento di almeno 8

componenti (compreso il Presidente) di cui non meno di

tre membri integrativi e 5 membri della Commissione Or

dinaria.

4. Ai componenti della Commissione Edilizia, se ed in quanto

stabilito annualmente dal Consiglio Comunale spetta il pagamento del gettone di presenza che dovrà essere quantificato alla pari di quello delle Commissioni Consiliari.

Ai membri di nomina consiliare, residenti fuori del territorio del Comune, oltre al gettone di presenza, verrà corrisposto, a richiesta, il rimborso delle spese di viaggio nei limiti della normativa vigente.

Art.30: Divisione in zone del territorio e destinazione di uso.

Il Piano Regolatore è lo strumento urbanistico che prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai sensi della L.765 del 6-8-67.

Per ciascuna delle zone omogenee vanno soddisfatti gli standards minimi delle attrezzature primarie-secondarie ai sensi del D.M.2-4-68, n.1444.

Zone omogenee di tipo "A", "B", "C".

Le zone omogenee di tipo "A","E","C",devono essere destinate prevalentemente alle destinazioni abitative o a destinazioni compatibili o di servizio a quelle abitative ed in particolare:

- esercizi commerciali ;
- studi professionali,commerciali,di turismo e simili;
- ristoranti,bar e simili;
- sedi culturali,biblioteche e simili;
- banche ed agenzie di assicurazioni;
- laboratori artigiani non inquinanti e di modeste dimensioni;
- uffici e servizi pubblici al diretto servizio della popolazione insediata in ciascuna zona omogenea.

Nelle stesse zone omogenee,in caso di mancanza di disponibilità nelle zona omogenee "F",potranno essere costruiti immobili con le seguenti destinazioni:

- edifici scolastici;
- edifici pubblici;
- teatri, cinematografi e sale di spettacolo, impianti sportivi.

Ogni destinazione diversa da quelle sopra elencate non è ammessa nelle zone omogenee di tipo "A", "B", "C", ed in particolare non sono ammesse le attività che determinano inquinamento di qualsiasi genere o disdicevoli al decoro cittadino.

Zone omogenee di tipo "D".

Le zone omogenee di tipo "D" sono destinate ad accogliere funzioni produttive di tipo industriale, artigianale, commerciale, nonché le strutture di servizi alle suddette.

In conseguenza sono escluse le funzioni abitative salvo quelle connesse alla custodia.

Sono vietate altresì le attività che dovessero procurare inquinamento o recare molestia od essere pregiudizievoli

per le abitazioni delle zone omogenee destinate alla residenza.

Zone omogenee di tipo "E".

Le zone omogenee di tipo "E" sono destinate agli esclusivi usi agricoli; sono consentite soltanto le costruzioni e gli impianti per l'esercizio dell'azienda agricola e per le abitazioni dei coltivatori e personale di custodia .

Possono essere consentite altresì costruzioni destinate alle industrie agrarie nonché alla raccolta, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Zone omogenee di tipo "F".

E' destinata esclusivamente ad insediamenti di attrezzature ed impianti di interesse generale ai sensi del D.M.

2-4-1968, n. 1444.

Norma transitoria.

Le attività e funzioni già insediate nell'ambito di ciascuna zona omogenea, e che siano in contrasto con le destinazioni previste dal Piano Regolatore per ciascuna zona omogenea, possono conservare la loro attuale destinazione, ma le attività ed i relativi fabbricati non possono essere ampliati.

Art.31: Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata.

1. Sono strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata:

a) lottizzazioni;

b) piani di recupero ai sensi delle leggi n.457/1978

e n.47/1985;

c) programmi integrati ai sensi della legge n.179/92

e relative disposizioni regionali.

Art.32: Aereazione ed illuminazione dei locali.

1. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono

essere provviste di una finestra apribile, adeguata al-

la destinazione d'uso. Tale obbligo non sussiste per i locali di disimpegno, i corridoi, i ripostigli e i servizi igienici. La finestra, laddove prescritta, deve essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi (pubblici o privati) o corridoi regolamentari. La superficie netta d'illuminazione ed aereazione delle finestre (parti apribili di serramento) deve essere almeno $1/6$ delle superfici di pavimento del locale illuminato se al primo piano fuori terra e $1/8$ ai piani superiori.

2. I cucinini devono essere provvisti di finestra di almeno mq. 0,30; per le cabine di cottura annesse ai tinelli o ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestra, purchè venga assicurata l'aspirazione forzata dei fumi, vapori e odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto di cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare.

3. I gabinetti e le stanze da bagno, laddove non fruiscano di ventilazione naturale, debbono essere dotate di un impianto di aspirazione meccanica centralizzata che vi immetta dell'area opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. L'impianto deve assicurare la aspirazione degli odori prima che si diffondano nello alloggio. Nel caso ricevano aria e luce direttamente dall'esterno, debbono essere dotati di finestra e lucernario apribili di almeno mq. 0,50.

L'impianto di aspirazione meccanica deve comunque garantire almeno dodici ricambi orari (6 se l'espulsione è continua).

4. Ogni alloggio deve avere riscontro d'aria, diretto o almeno diagonale, anche con finestre di servizio di superficie apribile non inferiore a mq. 0,80, salvo che non sia dotato di impianto di aspirazione meccanica centralizzata nei locali di servizio.

Art.33: Sotterranei, seminterrati e sottotetti.

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.
2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere del Servizio Ecologia dell'USL alle seguenti condizioni:
 - lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
 - l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m.2,70, di cui almeno m.1,30 su piano di spiccato;
 - il pavimento deve essere impermeabile e i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatta un'interca-

pedine ventilata e fognata, a partire da cm. 30 sotto il piano del pavimento interno;

- la superficie netta illuminante non deve essere minore a $1/8$ della superficie del locale, con finestra aprentesi a m. 0,15 sul piano di spiccatto, direttamente su spazi (pubblici o privati) o cortili regolamentari.

3. L'eventuale costruzione e utilizzazione per usi speciali di locali sotterranei dotati di impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata caso per caso e sempreche sia ritenuto idoneo all'Amministrazione Comunale a garantire condizioni igienici corrispondenti a quelle dei locali areati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in casi di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto. Il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo. Tale livello deve essere indicato nella relazione geognostica prevista per le fondazioni.

IL COMMA 4 -ART. 33 -E' STATO STRALCIATO CON DEL C.C. N°20/95.=

Art.34: Servizi igienici degli alloggi.

1. Ogni alloggio avente da uno a quattro locali abitabili

deve essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso,

bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia; oltre i

quattro locali abitabili è prescritto un ulteriore ga-

binetto (dotato almeno di vaso e lavabo).

E' vietato costruire gabinetti a sbalzo visibili da

spazi pubblici, quelli esistenti debbono essere elimi-

nati in occasione di opere edilizie che non siano di

ordinaria manutenzione.

2. E' vietato l'accesso ai gabinetti direttamente dalle

cucine.

Gli eventuali antigabinetti debbono avere il lato mi
nimo di almeno m.1,10.

Nei servizi igienici sprovvisti di apertura esterna,
cioè dotati di impianto di aspirazione meccanica, è
proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera,
a norma del D.M. 5-7-1975.

3. Il tratto orizzontale di collegamento dal vaso alla
colonna verticale di scarico non deve essere superiore
a m.1,00.

Art.35: Locali di alloggi collettivi.

1. Per gli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di al
bergo, collegio, educando o comunque alloggio tempora
neo di persone, valgono le norme vigenti dei regolamen
ti speciali.

**Art.36: Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali,
ad esercizio pubblico.**

1. I locali ad uso commerciali debbono avere:

- a) altezza minima di m.3,00 se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della montata;
- b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro di aria; adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m.7,00;
- d) disponibilità di almeno di un gabinetto di esercizio;
- e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- f) rivestimento maiolicato a tutta altezza per locali adibiti a lavorazione di generi alimentari.

2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal R.D. n.530/1927 nonchè alle norme del D.P.R. n. n.547/55 e successive modifiche e integrazione.
3. I locali adibiti a esercizio pubblico debbono avere almeno un servizio igienico con lavabo e vaso "alla turca" e relativo anti bagno. Sono fatte salve prescrizioni più gravose dettate dal Servizio Ecologico della USL o derivanti da disposizioni di legge.

Art.37: Depositi e Magazzini.

1. I depositi e i magazzini debbono essere ben areati e illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile: in particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno m.1,50), formato da vernice o altro materiale liscio impermeabile e lavabile.

2. I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in
piastrelle di cemento o di altro materiale liscio,
duro o compatto.
3. Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di
derrate devono essere muniti di canale scaricatore col
sifone idraulico allacciato alla fognatura.

Art.38: Edifici industriali e speciali.

1. Gli edifici industriali debbono ottenere il prescritto
nulla-osta dell'Ispettorato del Lavoro e uniformarsi
alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni
(Legge n.51/1955 e D.P.R. n.547/1955) e successive in-
tegrazioni e modifiche.
2. Per gli edifici speciali si applicano le norme vigenti
caso per caso.

Art.39: Fabbricati rurali: norme generali.

1. Sono considerati fabbricati rurali quelli: che servono

all'abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.12 della L.n.153/1975 e del personale che lo coadiuva; che sono destinati a ricovero e allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Sono quindi escluse le abitazioni di campagna (ville, casali ecc.) dei non imprenditori agricoli che si assimilano -per le caratteristiche interne- agli edifici abitati urbani.

2. Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera.

L'Amministrazione Comunale può comunque imporre nella concessione provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.

3. Cortili, aie e giardini annessi devono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno.

Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati deve essere costruito a regola d'arte un marciapiede largo almeno m. 0,60.

4. Canali di gronda e tubi fluviali sono obbligatori.

Art. 40: Locali di abitazione nelle case rurali.

1. I locali di abitazione di nuova costruzione debbono avere un'altezza netta minima di m. 3,00 per il piano terreno e di m. 2,70 per i piani superiori.

2. Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno cm. 30 sul piano di campagna e munito di vespaio ventilato; per le località soggette ad inondazione l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere nella Concessione un dislivello maggiore.

3. I locali abitabili debbono avere la superficie minima di almeno mq.8,00;le finestre ampie almeno 1/8 della superficie del pavimento,con un minimo di mq.1,20;le pareti intonacate e imbiancatura,i pavimenti con superficie dura e liscia.

4. L'eventuale focolare o camino deve essere munito di cappa,canna da fumo e fumaiolo prolungato sopra il tetto di almeno di un metro.Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione.

5. I locali di deposito dei prodotti agricoli debbono essere asciutti,ben aereati,intonacato a civile,con pavimento a superficie unita,realizzato con materiale antipolvere.

Art.41: Servizi igienici nelle case rurali.

. Le case rurali esistenti devono disporre di un proprio gabinetto,con acqua corrente e lavabo;in quelle di nuovo

va costruzione i servizi igienici devono rispettare le norme indicate dall'art.40. I gabinetti possono scaricare in pozzi impermeabili e a perfetta tenuta ovvero in fosse biologiche in collegamento con la fognatura urbana.

Art.42: Acqua potabile e acquai nelle case rurali.

1. Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione d'acqua giudicata potabile dal Servizio Ecologia dell'USL; deve essere inoltre munita di acquaio regolarmente scaricante in un pozzo nero o in una fossa biologica chiarificazione; comunque non in pozzi perdenti.
2. E' consentito lo scarico degli acquai nei campi, purchè le acque siano disperse ad almeno 25m. dalla casa e dall'eventuale pozzo di acqua potabile.

Art.43: Condotti di fumo-Caldaie a vapore-Locali per forni-

Apparecchi di riscaldamento e focolai.

1. I condotti del fumo debbono essere costruiti con materiale incombustibile e a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici; quando non siano costruiti con tubi di cotto, gres o cemento, debbono:

- avere spigoli arrotondati e pareti lisce, rese impermeabili al fumo mediante idonei materiali di rivestimento;
- essere provvisti di bocchette o portelli per l'ispezione e la spazzatura, in corrispondenza dei sottotetti e negli altri punti dove sia necessario;
- essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, salvo che una maggiore altezza sia prevista o prescritta in casi speciali da altre disposizioni o venga giudicata dall'Amministrazione Comunale per evitare pericolo, danno o disturbo agli edifici vicini.

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adia

centi ai fienili.

E' vietata l'installazione di caldaie ad alta pressione (cioè maggiore a Kg.2 per cmq.) in edifici di abitazione.

2. Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticceria e simili, forni metallurgici, fucine o fornelli e simili, debbono essere realizzate in ogni loro parte con materiali resistenti al fuoco.

I focolai, le stufe, le caldaie, ecc. devono essere posti sopra solai o volte in murature e sopra materiali incombustibili.

3. Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminante con un fumaio in muratura, salvo una diversa soluzione tecnologicamente idonea.

4. Nei tratti di attraversamento del tetto, di solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di

calore debbono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore, allo scopo di ricavare, tra il condotto e la controcanna, un'intercapedine di almeno 3 cm.

5. Il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso un camino o a mezzo di appositi tubi che si innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti e preesistenti.
6. Nella cantina, i locali per la caldaia, il deposito combustibili, i motori ascensori e gli altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili e apribili verso l'esterno.
7. Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco del locale del deposito.
8. Vanno fatte salve le norme stabilite dalla Legge anti smog n. 615/1966 e successivi regolamenti di cui al D.M. 24-10-1967, n. 1288 al D.M. 23-11-1967 e alla Cir. Min.

26-5-1968 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.44: Elementi in aggetto.

1. La costruzione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o vie private, e subordinata al rilascio di regolare Concessione Edilizia ed al rispetto delle prescrizioni generali o particolari in essa stabilite, anche relativamente al rilascio dell'eventuale concessione di occupazione di suolo pubblico.

2. Sono vietati:

- gli infissi che si aprono verso l'esterno, ad un'altezza inferiore a m.2,50 dal piano stradale se la strada è munita di marciapiede e di m.4,50 se la strada ne è priva.

- Balconi e pensiline sono ammessi soltanto sulle strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito, che abbiano una larghezza di almeno m.6,00;
- gli aggetti superiori a cm 20 e i balconi a quota inferiore a m.4,50 dal piano stradale in assenza di marciapiede;
 - gli aggetti superiori a cm 20 e i balconi a quota inferiore a m.3,50 dal piano del marciapiede.
3. La chiusura, anche parziale o provvisoria, dei balconi aperti, è rigorosamente vietata, anche se realizzata con materiale trasparenti.
4. I balconi non devono sporgere sulla strada più di cm.80.
5. I balconi non devono avere una lunghezza superiore a m.2,60 quando aggettano su suolo pubblico.

Art.45: Serramenti e tende a sporgere - Aggetti di mostre.

1. I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun oggetto della linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito.
2. Le tende alle finestre delle abitazioni a piano terra e/o rialzati, o dei negozi, non possono sporgere comunque sulla carreggiata stradale e debbono avere un'altezza dal piano del marciapiede non inferiore a m. 2,50.
3. Gli aggetti delle mostre non possono sporgere più di 20 cm. dal filo del muro.
4. Non può essere consentita (anche se temporanea) l'apposizione di insegne a bandiera se non ad altezza superiore a m. 4,50.

Art. 46: Estetica e decoro degli edifici.

1. Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi vi-

sibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marciapiano, ecc.) quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.

2. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo debbono inoltre armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nella tinteggiatura e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

Art.47: Intonacatura e tinteggiatura degli edifici.

1. I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, debbono essere sempre intonacati, a meno che, per il genere di costruzione o

per il carattere architettonico, non richiedano intonaco.

Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano od il paesaggio.

E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il deturpamento di cui sopra.

E' vietato l'uso di intonaco plastico del tipo "Graffiato".

2. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un particolare architettonico unitario e non le singole proprietà.

Art.48: Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi.

1. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio

edificio e tutte le sue parti in stato di normale con
servazione, non solo per quanto attiene la sicurezza
ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro
l'igiene.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di
riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di tinteg
giatura delle facciate delle case, deteriorate dal tem
po e dalle intemperie.

Art.49: Recinzioni.

1. I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla
pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di
decoro dettate per gli edifici.
2. In prossimità degli incroci o delle curve cieche la ve
getazione e le recinzioni debbono essere realizzate in
modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudi
care la sicurezza del traffico; l'Amministrazione Comu

nale può dettare caso per caso, nella stessa Concessione Edilizia, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti all'atto della entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio.

3. Salvo diversa prescrizione della Concessione Edilizia, le recinzioni verso spazi pubblici debbono essere trasparenti per almeno due terzi della loro altezza. Le recinzioni tra le proprietà possono essere anche realizzate con rete e siepe, con la sola siepe.

Art.50: Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari.

1. I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolano

la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro.

Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio, l'autorizzazione può per tanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedono.

2. E' proibito, senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale, collocare sulla pubblica via cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere.
3. E' vietata l'applicazione di oggetti pubblicitari e di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese, degli edifici pubblici e privati dichiarati d'interesse storico-artistico.
4. Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i nulla osta saranno rilasciati dal competente compartimento ANAS e dall'Ufficio Tecnico Provinciale; la concessione viene rilasciata dal Sindaco.

Art.51: Acqua potabile.

1. Ogni alloggio deve essere rifornito di acqua potabile

in quantità proporzionale al numero dei locali abitati e degli abitanti previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. L'acqua deve essere prelevata dall'acquedotto comunale e provvista privatamente con impianto di sollevamento a motore.

Nel caso di fabbricati multipiani, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio. L'acqua attinta da pozzi privati deve essere dichiarata potabile dal Servizio Ecologia dell'USL. L'Amministrazione Comunale nell'ambito della Concessione Edilizia, può imporre, se necessario, che ogni fabbricato od alloggio venga dotato di un serbatoio della capacità calcolata in funzione del numero dei residenti.

2. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di acqua potabile.

Art.52: Pozzi,vasche e cisterne per acqua potabile.

1. I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una distanza non inferiore a m.2,5 (due metri e mezzo) da questi.

2. I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm.2 o con un altro materiale impermeabile, in modo da impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di acqua inquinata dal suolo circostante.

La loro profondità deve spingersi fino al livello mini

mo di una falda acquea (profonda) non inquinata.

La bocca dei pozzi deve essere chiusa da apposita tor
retta in muratura munita di sportello.

L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe.

3. Il terreno circostante per un raggio di almeno m.2

dal perimetro della torretta, dev'essere impermeabilizz
ato, per il sollecito allontanamento delle acque meteor
iche o di stramazzo. Per i pozzi tubolari, saranno date
di volta in volta disposizioni dell'Ufficio Tecnico Com
unale.

Art.53: Impianti igienici interni - Canalizzazione e canne
fumarie.

1. Ogni alloggio deve essere munito:

a) di servizi igienici;

b) di una cucina dotata di canna di esalazione ed imp
ianto elettrico di aspirazione; è consentito l'uso

di canne a settori confluenti; è vietata l'installa-
zione di dispositivi meccanici di fumi all'imbocco
di un condotto comune;

c) di un acquaio per lo scarico delle acque di rifiuto,
sistemato fuori del gabinetto o nell'eventuale anti-
gabinetto.

2. I tratti di parete corrispondenti ad acquai, lavabi e
cappe debbono avere lo spessore minimo di 12 cm. ed
essere protetti con piastrelle (di maiolica o di cera-
mica o di gres) o con altro materiale impermeabile.

3. Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile debbono
essere esclusivamente di ferro zincato.

4. I condotti secondari di scarico delle acque bianche e
luride delle singole unità debbono essere muniti di si-
fone a chiusura idraulica permanente e battente d'acqua
di almeno 3 cm. prima di raccordarsi alle colonne di
scarico, onde evitare cattive esalazioni.

5. Gli scarichi debbono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. Non debbono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere.
6. Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile. Esse vanno poste a distanza non inferiore a cm. 16 da qualsiasi travatura o tavolato in legname. Qualora fossero realizzate nei muri, debbono essere circondate da muratura massiccia di spessore non inferiore a cm. 15 e rifinite interamente con intonaco ben liscio.
7. I fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, convenientemente raggruppati e ben assicurati alla copertura.
8. La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve es

sere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalla Concessione Edilizia.

9. Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi addossati all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico.
10. I condotti principali e gli apparecchi di distribuzione del gas alle abitazioni debbono essere collocati esternamente agli alloggi ed allo scoperto, per essere facilmente ispezionabili; analoghe disposizioni valgono per i condotti e per gli apparecchi di distribuzione all'interno delle abitazioni.

Art. 54: Raccolta dei rifiuti domestici.

1. Ogni fabbricato di nuova costruzione, con almeno sei unità abitative, per la raccolta dei rifiuti, dovrà disporre di un locale idoneo ad accogliere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. I detti spazi vanno realizzati in posizione facilmente accessibile dalla strada ed il modo adeguato alle esigenze del servizio di Nettezza Urbana.

Gli stessi saranno dotati di impianti di lavaggio e predisposti per la separazione dei rifiuti: metallico, vetroso, cartaceo, organico.

3. Per i fabbricati esistenti, il Sindaco fisserà il termine e le modalità per la predisposizione di appositi contenitori, da ubicare in posizione adeguata alle esigenze del servizio di Nettezza Urbana, nascosti alla vista del pubblico e facilmente accessibili dalla strada.

Art.55: Deflusso delle acque fluviali.

1. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione.

I pluviali debbono essere in lamiera, in amianto od altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 m. verso terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo, che siano realizzati in ghisa per la altezza di almeno m. 2,20 su piano stradale.

2. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

Art. 56: Fogne private.

1. In mancanza di Regolamento di Fognatura, si applicano le seguenti norme.
2. I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tipi di scarico delle abitazioni debbono essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed avere forma, e dimensioni tali da garantire il libero scarico delle acque bianche e luride; gli innesti nella fognatura pubblica debbono essere realizzati con sifone ispezionabi

le posto all'esterno della costruzione.

3. Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli debbono immettersi in fosse di chiarificazione, costruite secondo le prescrizioni dell'articolo apposito ed approvate di volta in volta dal Servizio Ecologico dell'USL comunque escluso lo scarico in pozzi perdenti.
4. I fognoli vanno costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, osservando le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale in materia di dimensioni, pendenze e forma.
5. Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

Art.57: Fosse di depurazione biologica.

1. Laddove il raccordo della fognatura comunale non sia possibile o non sia stato ancora realizzato, è prescritto il preliminare trattamento dei limiti di rifiuto domestico ed è pertanto obbligatoria la costruzione di fosse di depurazione biologica (dette anche fosse settiche o di chiarificazione), nella misura di una fossa per ogni edificio. La fossa deve essere dimensionata in rapporto al volume abitabile ed alle caratteristiche utilizzative dell'edificio e deve essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche.

La costruzione o la modifica di detta fossa deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, che ne approverà l'ubicazione, il sistema costruttivo, di dimensionamento e lo smaltimento finale.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di controllare, in corso d'opera, ogni lavoro concernente le fosse di depurazione e di negare la licenza di utilizzazione quando non siano state osservate le sue prescrizioni.

2. Le fosse settiche devono essere sempre costruite su suolo privato; debbono distare almeno un metro dai muri di fabbricato (lo spazio interposto ma riempito con terreno argilloso ben compresso) ed almeno 10 m. dai pozzi, di qualunque altro serbatoio di acqua potabile o da locali di vendita o di deposito di derrate alimentari.

3. Le fosse settiche debbono essere di norma costruite a due scomparti: la fossa anaerobica deve avere la capacità di almeno mc. 2 (con aggiunta di mc. 0,1 per ogni vano abitabile dell'edificio oltre il decimo), la fossa aerobica deve avere la capacità di almeno 1/3 della fossa anaerobica. Comunque, la capacità globale di dette

fosse non può essere inferiore a m.3,00 e deve essere tale da consentire un periodo di sosta dei liquidi di almeno 36 ore.

4. Le fosse settiche debbono essere costruite in muratura con malta di cemento, intonacate con malta di cemento dello spessore di cm.2 e debbono avere gli angoli arrotondati. Lo scomparto aerobico deve essere munito di un tubo di aereazione di diametro ed altezza adeguata.

Sono ammesse le fosse di chiarificazione prefabbricate; esse debbono sottostare alle stesse norme fissate per quelle costruite sul posto, e ciò anche se brevettate.

5. Le bocche di accesso alle fosse debbono avere:

- una superficie non inferiore a mq.0,60;
- un doppio chiusino (di lastra metallica o di pietra) a perfetta tenuta ed intramezzato da uno spazio di almeno cm.20 riempito di riccio.

Art.58: Cappe e camini.

1. I prodotti gassosi della combustione ed i vapori debbo essere eliminati dai locali mediante cappe munite di canne od altri mezzi di riconosciuta efficacia.

Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria a condotti ramificati, di se zione sproporzionata al volume dei gas di combustione e comunque di lato o diametro non inferiore a cm.12.

2. Laddove non esista un impianto di aspirazione meccanica e prescritta una cappa di tiraggio adeguata alla raccolta dei gas combusti e delle esalazioni, od almeno un aspiratore elettrico di potenza adeguata.

3. Sono ammessi i condotti ramificati collettivi in connglomerato cementizio, costituiti da condotti secondari dell'altezza di un piano (aventi sezione interna costante, di diametro o di lato di cm.12) sui quali avverrà l'immissione e da collettore principale di se-

zione proporzionata al numero di immissioni. Per evitare la promiscuità dei gas nel collettore sono prescritti collettori distinti e separati nel caso di immissioni di aerformi di natura e caratteristiche diverse. I condotti debbono essere completati da comignolo, avente le caratteristiche di un aspiratore statico.

Art.59: Forni e camini industriali.

1. I forni ed i camini industriali debbono avere:

- le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate;
- il condotto per l'eliminazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente Regolamento Edilizio, tenuto conto della natura del forno e dell'intensità di funzionamento.

2. I forni per la pianificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite dalla L.n.357/1949 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità di esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno m. 10 dalla pubblica via; avere un'altezza non inferiore a m. 20 ma superiore di almeno m. 6 all'altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di m. 40.
4. Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione Comunale può prescrivere, se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di apparecchi fumivori.
5. L'installazione dei camini metallici a tiraggio meccanico deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale; la domanda deve essere corredata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

Art.60: Antenne televisive.

1. I nuovi edifici aventi più di due unità abitative per corpo-scala debbono essere dotati di un'antenna televisiva centralizzata per corpo-scala.

Art.61: Tutela della pubblica incolumità.

1. Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicarne la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo.
2. Se lo stato di pericolo è rilevato dall'Amministrazione Comunale l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tecnica redatta da un Tecnico dell'ufficio comunale o da altro organo qualificato, attestante la precaria

stabilità delle strutture edilizie.

3. Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a striscie bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per una larghezza di m.2 da questi.

4. In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a cura e spese del costruttore, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne debbono avere dimensioni appropriate ed essere collocate in modo da segnalare bene il recinto ed il riparo su cui sono collocate. Debbono avere inoltre luci di colore rosso se il transito è interrotto e luci di color verde se il transito è immesso con cautela.

5. Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti.

6. Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in modo da escludere la caduta di materiali.

Art.62: Formazione dei cantieri.

1. L'area in cui si svolgono i lavori autorizzati, specie se prospicienti spazi pubblici, deve essere recintata mediante assito o materiale similare, contenuto da palizzate di sufficiente robustezza, la recinzione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previa apposita domanda.

2. La domanda deve essere corredata:

- da una planimetria del cantiere programmato, con la indicazione della recinzione, degli accessi e della dislocazione degli eventuali impianti di sollevamento;
- del benessere degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei.

Essa deve inoltre indicare:

- il suolo pubblico che s'intende recintare;
- l'altezza della recinzione, mai inferiore a m.2,00;
- il periodo massimo di validità dell'autorizzazione.

3. I serramenti di accesso ai cantieri debbono aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione di lavoro. I materiali ed i mezzi d'opera devono essere posti al l'interno del recinto.

4. L'Amministrazione Comunale può servirsi, senza alcun corrispettivo, delle recinzioni prospicienti, spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione.

5. Norme diverse possono essere dettate, quando si tratti di lavori di brevissima durata o di piccola entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che verrà arrecato il minimo danno alle persone. In tali casi, autorizzati

di volta in volta, si dovranno collocare nel tratto stradale gli opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

6. Sul luogo dei lavori debbono tenersi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, una copia del progetto approvato, la Concessione Edilizia e la copia delle strutture vistate dall'Ufficio Regionale.

Deve inoltre affiggersi, a vista del pubblico, una tabella di almeno 0,70x1,00 m. con i dati prescritti dal primo comma dell'art.22.

Tabella e scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

Art.63: Prevenzione degli infortuni.

1. Il costruttore deve prendere le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di

coloro che sono addetti ai lavori;valgono,a tal fine le prescrizioni del R.D.n.530/1927 e del D.P.R.n.547/1955,nonchè le disposizioni delle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art.64: Responsabilità dell'esecuzione delle opere.

1. In ordine alla responsabilità dell'esecuzione delle opere si fa riferimento alla legge 47/85.
2. L'osservanza delle misure di sicurezza riguardanti le recinzioni e le opere di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni non esime tuttavia l'esecutore delle opere ed il direttore di cantiere dalla responsabilità di verificare l'idoneità della medesima o di porre ogni cura per evitare danni alle persone ed alle cose.
3. Il Sindaco,avvalendosi di funzionari comunali ed agenti, ha la facoltà di controllare l'osservanza di queste disposizioni.

4. Ove ne ravvisi la necessità, il Sindaco può ordinare che vengano prese delle ulteriori necessarie precauzioni per assicurare l'incolumità delle persone, diminuire il disagio del pubblico nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso pubblico.

Art.65: Conduzione dei lavori - Impianti di cantiere.

1. Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere si debbono osservare le norme emanate in proposito dall'Ispettorato Regionale del Lavoro; inoltre si debbono adottare tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, esalazioni fastidiose o nocive ecc.
2. L'alimentazione e lo scarico degli impianti debbono essere fatti in modo autonomo e cioè avvalendosi di allacciamenti appositi, essendo di regola vietato attin

gere acque dalle fontane o dai canali pubblici, di
immettere i rifiuti in fosse o nella fognatura, di
prelevare energia da condotti di distribuzione non
destinati a tale uso e senza la necessaria autorizza-
zione.

Art.66: Ribalte e strutture provvisionali.

1. Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passag-
gio debbono essere munite di apposito steccato e di se-
gnalazione adatte a salvaguardare l'incolumità delle
persone.
2. Le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcatu-
re, rampe, scale, parametri e simili) debbono avere requi-
siti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità
alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.
I ponteggi debbono essere chiusi verso strada con
stuoie, graticci od altro idoneo materiale, provvisti di

opportuni ancoraggi e dotati di tramogge per lo scarico dei materiali.

3. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento debbono essere muniti del certificato di collaudo, da rinnovare periodicamente secondo le norme speciali fissate dalle Autorità competenti. Il Macchinario di cantiere deve rispondere anch'esso alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.

Art.67: Demolizioni, scavi e materiali di risulta.

1. Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisionali diverse, ecc.) atti a garantire sempre liberi e sicuri il transito sulle strade.
2. Si deve evitare che si sollevi polvere, sia usando le opportune cautele durante il trasporto delle macerie, sia

innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

3. E' vietato gettare materiale demoliti ed altro dallo
alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche dei tetti.
Essi debbono essere calati a terra entro appositi reci-
ipienti o fatti discendere con cautela attraverso condot-
ti chiusi. Una volta giunti a terra, debbono ammucchiarsi
nei cortili o comunque sull'area del cantiere. E' infat-
ti vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubbli-
co all'esterno della recinzione.

4. Se nel corso della demolizione vengono asportate nume-
ri civici o tabelle varie, il costruttore è obbligato
a rimmetterli a posto a sue spese.

5. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando
tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o
franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni
debbono essere trasportate immediatamente, con appositi

mezzi, alla discarica pubblica, la quale viene prescelta dall'Amministrazione previo parere favorevole dell'Uffice Sanitario.

Nella discarica pubblica i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.

6. A richiesta dell'Amministrazione, il titolare dei lavori, è tenuto a dimostrare con i necessari documenti probatori, a quale discarica ha trasportato i materiali di risulta.

Art.68: Sgombero dei materiali - Scarichi autorizzati.

1. E' vietato ingombrare spazi pubblici, adiacenti o no alla costruzione; solo in caso di assoluta comprovata necessità l'Amministrazione Comunale può concedere lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali, stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tassa corrispondente.

2. Gli spazi pubblici occupati debbono essere sollecitamente sgomberati e ripuliti, entro gg.5 dalla cessazione dello stato di necessità.

Art.69: Pulizia delle strade.

1. Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere.
2. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo di carri, autocarri, carriole, ecc.), deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale non si sparga durante il tragitto.

Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui è verificato lo spargimento.

Art.70: Occupazione temporanea di suolo pubblico.

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono farne domanda al Sindaco, corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che s'intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e fatta salva l'applicazione della tassa, se dovuta, può concedere l'autorizzazione richiesta fissando: il pagamento di un congruo canone d'uso, le norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Il richiedente deve sgomberare, entro i termini fissati nella autorizzazione, riportando l'area concessa nello stato in

cui l'ha occupata. La riconsegna dell'area dell'Amministrazione Comunale avviene in contraddittorio, redigendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se del caso, dall'Amministrazione Comunale a spese del richiedente, in base alla liquidazione delle spese fatte dall'Ufficio Tecnico Comunale; il rimborso deve essere effettuato entro quindici giorni dall'avviso di pagamento, pena la riscossione forzata.

Art. 71: Lavori nel pubblico sottosuolo.

1. Chi intenda eseguire lavori nel sottosuolo pubblico deve prima ottenere l'autorizzazione del Sindaco e provvedere a realizzare, con assi ed altri materiali idonei, i ripari necessari per impedire ogni danno alle persone ed alle cose, apponendo allo scopo segnali ben visibili di giorno e di notte.
2. Il ripristino dello stato dei luoghi deve avvenire con le modalità dell'art. 65.

Art.72: Occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico-

-Passi carrabili.

1. L'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico può essere concessa dall'Amministrazione Comunale, per usi particolari e per tempi limitati nel rispetto del decoro e dell'igiene.
2. Sono ammesse in particolare: la creazione d'intercapedini o di aperture al livello del suolo per aereare gli scantinati nonché la costruzione di pesche pubbliche.
3. Nel relativo atto, da rilasciarsi a concessione avvenuta nelle forme di legge, debbono fissarsi il canone che il concessionario deve versare annualmente all'Amministrazione Comunale nonché le modalità e le prescrizioni da eseguire, sia durante che dopo l'esecuzione delle opere.
4. I passi carrabili possono essere consentiti con l'osservanza delle norme e delle modalità prescritte per l'occupazione

pazione permanente del suolo pubblico e degli altri obblighi fissati dal presente Regolamento Edilizio.

Il richiedente ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi si intende svolgere.

Art.73: Rimozione di opere che occupano spazi pubblici.

1. L'Amministrazione Comunale può prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti su di esso, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie, tettoie, sovrappassaggi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.
2. Quando tali opere siano state eseguite in conformità a leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Amministrazione Comunale può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni d'interesse pubblico, salvo il pagamento di un eventuale indennizzo dovuto al proprietario.

3. Quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, la demolizione o rimozione deve essere comunque eseguita in occasione di interventi non manutentivi sull'edificio o sulle parti in questione.

Art.74: Rinvenimenti e scoperte.

1. Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico deve farne denuncia alla competente autorità a norma dell'43 e seguenti della L. n.1089/1939. Il concessionario, l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidalmente a segnalare immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiuti, sospendendo nel frattempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.
2. In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte il Sin-

daco dispone i provvedimenti più opportuni.

3. Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata, aggiornata dalla Legge n.44/1975.

Art.75: Tutela di manufatti di pubblici servizi.

1. Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti a servizi pubblici, usando le opportune cautele e si debbono prendere subito i necessari accordi con l'Ufficio Tecnico e con gli uffici od imprese che esercitano quei servizi per gli opportuni provvedimenti.

Art.76: Servitù pubbliche.

1. A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, la Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura:

- a) targhette di numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
- b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, d'idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
- e) lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale o cittadina;
- f) tabelloni per pubbliche affissioni;
- g) cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di servizi statali delle poste, dei telefoni e dei monopoli;
- h) orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori.

Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli

interessati fatti salvi gli indennizzi previsti dalle disposizioni di legge.

2. Una volta apposte le cose oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

Art.77: Norme generali.

1. Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri. Essi non debbono inoltre provocare, localmente od altrove, l'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo.
2. Le attività produttive, agricole, industriali od artigianali, debbono adottare i provvedimenti necessari per non inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, sia evitando l'impiego di sostanze inquinanti (fitofarmaci, solventi,

ecc.) sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie...

E' prescritto a tal fine che:

- gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione nell'atmosfera;
- gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di accettabilità vigenti, prima dell'immissione nella fognatura comunale od in acque pubbliche, oppure della dispersione sul terreno o nel sottosuolo;
- gli scarichi solidi inquinanti debbono essere trasportati in un deposito autorizzato con i necessari accorgimenti, salva diversa disposizione di legge;
- i fitofarmaci adottati in agricoltura diano garanzia di non inquinare nè il suolo nè le acque sotterranee o superficiali.

3. Si applicano, oltre alle norme che seguono, le leggi vigenti in materia d'inquinamento dell'area, della acqua e del suolo (norme del codice civile, R.D. n. 1265/1934, L.n. 615/1966; L.n. 319/1975; eventuali L.R.); i relativi regolamenti di applicazione; il regolamento comunale d'igiene, nonché le circolari in materia emanate dall'USL.

Art.78: Regolamentazione delle aree destinate a strade

o spiazzi pubblici. - Asservimento.

1. Tutte le aree private che, in base a progetti approvati, concorreranno a formare strade o spiazzi di uso pubblico, o comunque aperti al pubblico passaggio, prima del rilascio della Concessione Edilizia, dovranno essere destinate dal proprietario a pubblico utilizzo. Detta destinazione avverrà mediante atto pubblico con il quale il proprietario dell'area trasferirà, al

comune, la proprietà di quella parte di area necessaria alla formazione della strada o dello spiazzo.

Le spese e gli oneri fiscali derivanti dal trasferimento cadranno a carico del Comune.

Il trasferimento sarà non oneroso ed a titolo gratuito per il Comune.

2. Tutte le aree private, ad oggi, destinate al pubblico transito e classificate di uso pubblico ai sensi della Legge 12 febbraio 1958 n.126 e sue modifiche ed integrazioni saranno così regolamentate:

- con atto d'obbligo dell'intestatario della proprietà catastale o dell'ultimo titolare della proprietà dell'area che concorre a formare strade o spiazzo pubblico o di uso pubblico questa stessa area sarà destinata a pubblico utilizzo.

Le modalità saranno quelle di cui al punto 1.

Dopo l'approvazione del presente regolamento la

Amministrazione inviterà gli obbligati a tanto, i quali entro 30 gg. dall'avviso faranno pervenire i documenti relativi all'area interessata perchè l'Amministrazione stessa provvede a predisporre i carteggi necessari per la stipula dell'atto d'obbligo.

Per gli inadempienti l'Amministrazione provvederà, mediante propri consulenti tecnici e legali a reperire i documenti necessari alla stipula.

Le spese per il reperimento di detti documenti cadranno a carico dell'ultimo titolare della proprietà.

L'Amministrazione inviterà l'ultimo titolare della proprietà per la stipula dell'atto d'obbligo con anticipo di 30 gg., almeno, rispetto alla data della stipula stessa.

In caso di assenza dell'invitato alla data della

stipula rinnoverà l'invito con analoghe modalità.

Per l'ulteriore assenza al secondo invito applicherà una sanzione amministrativa pari a f.10000 per ogni metro quadrato di superficie servita dall'area di uso pubblico da assoggettare ad atto d'obbligo.

3. Per tutte le strade di cui al punto 2, ma alla cui formazione abbia contribuito per l'intera larghezza della sede stradale uno solo dei lotti che oggi con essa confina, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'apertura di accessi carrabili, porte o finestre anche ai fabbricati o ai lotti che non hanno contribuito alla formazione della sede stradale, previo il pagamento

di un contributo di f. 700.000 per metro lineare di fronte del fabbricato o del lotto servito dalla strada.

Art.78 bis: Distanze tra i fabbricati e dai confini.

Le distanze minime tra i fabbricati per le diverse zone omogenee sono stabilite come segue:

- 1- Zona A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

IL COMMA 2- ART. 78/~~845~~ E' STATO STRALCIATO CON DELIBERA C.C. N°21

L'ART. 78/ter E' STATO STRALCIATO CON DELIBERA C.C. N°20/95.=

Art.79: Scarichi liquidi, residui fangosi, attività
produttive moleste e scarichi di vapore e
di gas.

Per la regolamentazione degli scarichi liquidi, gassosi,
per i residui fangosi e per le attività produttive mo-
leste si rinvia alla legge 319/76, legge 615/66, D.M.
22/12/1970, D.M. 23/11/1967, circolare 29/07/1971 n.73,
D.P.R. 322/71 e comunque alle specifiche normative vi-
genti in materia.

Art.80: Recinzione e sistemazione delle aree inedificate.

Tutte le aree edificabili a confine con spazi pubblici o comunque aperte a pubblico transito, debbono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il deposito di immondizia.

La recinzione deve realizzarsi in modo da non deturpare l'ambiente.

Art.81: Box auto - Garage.

E' consentita l'installazione di box-auto in la-
miera presso piegata, autoportanti, senza necessi-
tà di fondazioni profonde, ma posati su basamenti
di c.c. superficiali, con funzioni anche di pavimen-
to del box stesso.

Data la precarietà dell'opera, essa non è assogget-
tabile alla norma sulle distanze, anche perchè de-

stinata a dispiegare funzione limitata nel tempo.

Essa non può, in successive fasi, essere trasformata in opera stabile e permanente.

Le dimensioni non possono essere superiori a:

profondità 5,00 mt.

ampiezza 3,00 mt.

altezza 2,50 mt.

I N D I C E

Art.1 : Oggetto del Regolamento.	pag. 1
Art.2 : Interventi ed obblighi connessi.	pag. 1
Art.3 : Facoltà di deroga.	pag. 3
Art.4 : Definizione ed attuazione degli interventi.	pag. 4
Art.5 : Interventi soggetti a concessione.	pag. 5
Art.6 : Interventi soggetti ad autorizzazione.	pag. 9
Art.7 : Interventi soggetti a semplice comunicazione.	pag. 10
Art.8 : Interventi d'urgenza.	pag. 10
Art.9 : Documentazione richiesta.	pag. 11
Art.10: Modalità di presentazione delle richieste di intervento.	pag. 11
Art.11: Richiesta della Concessione o dell'autorizza- zione.	pag. 12
Art.12: Adempimenti relativi alla domanda di conces- sione.	pag. 13
Art.13: Esame delle richieste di concessione o di autorizzazione e delle denuncie.	pag. 16
Art.14: Determinazione e comunicazione dell'esito.	pag. 18
Art.15: Rilascio della Concessione.	pag. 19

Art.16: Carattere della Concessione.	pag. 21
Art.17: Durata,proroga,sospensione e decadenza della Concessione.	pag. 22
Art.18: Annullamento della Concessione.	pag. 24
Art.19: Inizio,esecuzione e termine dei lavori.	pag. 25
Art.20: Richiesta di punti fissi di allineamento e di quota.	pag. 27
Art.21: Interruzione dei lavori.	pag. 27
Art.22: Vigilanza sui lavori e contestazione delle infrazioni.	pag. 28
Art.23: Sospensione dei lavori.	pag. 30
Art.24: Contravvenzioni e sanzioni penali.	pag. 33
Art.25: Demolizione d'ufficio.	pag. 34
Art.26: Licenza di utilizzazione.	pag. 35
Art.27: Formazione e nomina della Commissione Edili zia.	pag. 39
Art.28: Compiti della Commissione Edilizia.	pag. 43
Art.29: Funzionamento della Commissione Edilizia.	pag. 45
Art.30: Divisione in zone del territorio e destina zione di uso.	pag. 47

Art.31: Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata.	pag. 51
Art.32: Aereazione ed illuminazione dei locali.	pag. 51
Art.33: Sotterranei, seminterrati e sottotetti.	pag. 54
Art.34: Servizi igienici degli alloggi.	pag. 56
Art.35: Locali di alloggi collettivi.	pag. 57
Art.36: Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, ad esercizio pubblico.	pag. 57
Art.37: Depositi e magazzini.	pag. 59
Art.38: Edifici industriali e speciali.	pag. 60
Art.39: Fabbricati rurali: norme generali.	pag. 60
Art.40: Locali di abitazione nelle case rurali.	pag. 62
Art.41: Servizi igienici nelle case rurali.	pag. 63
Art.42: Acqua potabile e acque nelle case rurali.	pag. 64
Art.43: Condotti di fumo - Caldaie a vapore - Locali per forni - Apparecchi di riscaldamento e focolai.	pag. 64
Art.44: Elementi in aggetto.	pag. 68
Art.45: Serramenti e tende a sporgere - Aggetti di mostre.	pag. 69
Art.46: Estetica e decoro degli edifici.	pag. 70

Art.47: Intonacatura e tinteggiatura degli edifici.	pag. 71
Art.48: Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi.	pag. 72
Art.49: Recinzioni.	pag. 73
Art.50: Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari.	pag. 74
Art.51: Acqua potabile.	pag. 76
Art.52: Pozzi,vasche e cisterne per acqua potabile.	pag. 77
Art.53: Impianti igienici interni - Canalizzazione e canne fumarie.	pag. 78
Art.54: Raccolta dei rifiuti domestici.	pag. 81
Art.55: Deflusso delle acque fluviali.	pag. 82
Art.56: Fogne private.	pag. 83
Art.57: Fosse di depurazione biologica.	pag. 85
Art.58: Cappe e camini.	pag. 88
Art.59: Forni e camini industriali.	pag. 89
Art.60: Antenne televisive.	pag. 91
Art.61: Tutela della pubblica incolumità.	pag. 91
Art.62: Formazione dei cantieri.	pag. 93
Art.63: Prevenzione degli infortuni.	pag. 95
Art.64: Responsabilità dell'esecuzione delle opere.	pag. 96
Art.65: Conduzione dei lavori - Impianti di cantiere.	pag. 97

Art.66: Ribalte e strutture provvisionali.	pag. 98
Art.67: Demolizione,scavi e materiali di risulta.	pag. 99
Art.68: Sgombero dei materiali - Scarichi autorizzati.	pag. 101
Art.69: Pulizia delle strade.	pag. 102
Art.70: Occupazione temporaneo di suolo pubblico.	pag. 102
Art.71: Lavori nel pubblico sottosuolo.	pag. 104
Art.72: Occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico - Passi carrabili.	pag. 105
Art.73: Rimozione di opere che occupano spazi pubblici.	pag. 106
Art.74: Rinvenimenti e scoperte.	pag. 107
Art.75: Tutela di manufatti di pubblici servizi.	pag. 108
Art.76: Servitù pubbliche.	pag. 108
Art.77: Norme generali.	pag. 110
Art.78: Regolamentazioni delle aree destinate a strade o spazi pubblici - Asservimento.	pag. 112
Art.78 bis: Distanze tra i fabbricati e dai loro confini.	pag.116
Art.78 ter: Prescrizioni igienico-sanitarie.	pag.116 bis
Art.79: Scarichi liquidi, residui fangosi, attività produttive moleste e scarichi di vapore e di gas;	pag.116 ter
Art.80: Recinzione e sistemazione delle aree inedificate.	pag.117
Art.81: Box auto - Garage.	pag.117

A L L E G A T O A

Elenco e descrizione degli elaborati e dei documenti da allegare alla richiesta o comunicazione di attuazione dei diversi interventi.

1) Relazione illustrativa dell'opera oggetto dell'intervento, con particolare riferimento a:

- descrizione degli aspetti architettonici, funzionali e strutturali dell'opera proposta;
- rispetto delle disposizioni del P.R.G., del Regolamento Edilizio e di tutte le norme vigenti in materia.

2) Stralcio della tavola di azionamento del P.R.G. (scala 1:5.000), nonché del Piano Attuativo e del Programma pluriennale di attuazione (qualora esistano) con l'indicazione dell'area oggetto dell'intervento.

3) Planimetria generale, in scala 1:2.000, dell'intero isolato interessato all'intervento.

Essa deve contenere le strade, i fabbricati esistenti, l'orientamento e i mappali della proprietà interessati,

la toponomastica.

- 4) Planimetria orientata, in scala 1:500, estesa ad una congrua zona circostante corredata dalla dimostrazione analitica della conformità di tutti i dati progettuali alle prescrizioni urbanistiche e segna^{ta}mente per quanto prescritto circa le superfici e i volumi di progetto, le distanze dai confini, i di^{sti}acchi da altri fabbricati, le distanze dal filo e dall'asse stradale, le quote altimetriche principali.
- 5) Per gli edifici: progetto quotato in scala 1:100, com^{pre}ndente le piante di ogni piano della costruzione, anche se non abitabili, le coperture, i volumi tecnici, e prospetti di tutte le parti, nonché le sezioni delle parti più significative dell'edificio.
- Nelle piante devono essere indicate le dimensioni e la destinazione dei singoli ambienti.
- 6) Per le opere di urbanizzazione primaria: pianta e pro

fili in scala non inferiore a 1:500;sezioni in scala non inferiore a 1:100;particolari in scala 1:10;rilievo completo dello stato di fatto in scala 1:100.

- 7) Schema planimetrico della rete fognante esterna con indicazione della (rete idrica,fognaria,gas,elettrica,TV,SIP) e immissione nella rete pubblica.
- 8) Specifica della quantità di edificazione (mc. v.p.p. per gli edifici residenziali;mq. lordi per gli altri immobili) e degli altri elementi occorrenti per determinare il costo di costruzione e gli oneri di cui agli artt. 5 e 6 della Legge n.10 del 28-1-1977.